

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 28 MARZO 2024

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l'articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che consente agli Enti aventi natura associativa, come l'ACI e gli AC, di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; visto il vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023-2025 dell'Ente adottato, in attuazione delle richiamate previsioni normative, con deliberazione del Consiglio Generale del 24 gennaio 2023; visto in particolare l'art.7, comma 1, lett. a), del Regolamento in parola, con il quale viene determinato nell'importo di €.240.000 il tetto retributivo annuo del Segretario Generale, che costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento, anche il limite massimo annuo delle somme a qualsiasi titolo attribuibili ai dipendenti dell'Ente; vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 21 dicembre 2021, con la quale è stato rinnovato al Dott. Gerardo Capozza l'incarico di Segretario Generale dell'ACI per un triennio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza al 31 dicembre 2024, ed è stato contestualmente conferito mandato al Comitato Esecutivo ai fini della determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio da riconoscere all'interessato; vista la deliberazione adottata nella seduta del 25 gennaio 2022 con la quale, in attuazione di detto mandato, il trattamento economico complessivo da riconoscere annualmente al Dott. Capozza per il citato triennio è stato stabilito nella misura di €. 239.978,06; preso atto che l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, venga rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24; tenuto conto che, con nota del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 7242 P-4.4.21 del 5 febbraio 2024, detto limite retributivo, già rideterminato in euro 241.080,00 per l'anno 2022 ai sensi della citata normativa, è stato ulteriormente rideterminato in euro 243.442,58 per l'anno 2023; vista la nota prot. n.2479/24 del 19 marzo 2024, con la quale la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, recependo il parere espresso dall'Avvocatura dell'Ente, evidenzia l'opportunità di procedere, ai sensi del citato art. 1, comma 68, della legge n. 234/21 ed in conformità alle

indicazioni al riguardo rese dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rideterminazione del limite retributivo annuo del Segretario Generale a decorrere dall'annualità 2022, posto che la disciplina regolamentare interna all'Ente, pur essendo espressione del principio di autorganizzazione ad esso normativamente riconosciuto, sottostà ai principi della normativa primaria; preso atto della competenza del Comitato Esecutivo a stabilire il trattamento economico del Segretario Generale per il triennio 2022-2024, giusta delega ricevuta dal Consiglio Generale con la citata deliberazione del 21 dicembre 2021; ritenuto conseguentemente di provvedere in tal senso, con riconoscimento a titolo di retribuzione al Segretario Generale, Dott. Gerardo Capozza, dell'importo massimo di euro 241.080,00 per l'anno 2022 e di euro 243.442,58 per l'anno 2023, con successiva, eventuale rideterminazione per l'anno 2024 secondo la normativa in questione, fermo restando il conforme adeguamento del Regolamento di razionalizzazione e contenimento delle spese da parte del Consiglio Generale; all'unanimità: autorizza la rideterminazione, a decorrere dall'annualità 2022, del limite retributivo annuo previsto per il Segretario Generale, con adeguamento dello stesso nei termini di cui in premessa ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione ed a provvedere alla determinazione dell'eventuale adeguamento retributivo per l'annualità 2024.”.